


Città di Casoria - Uscita
Prot. n. 55787 del 07/12/2016 11:21:21
Canale: PEC

557872016



Città di Casoria

(PROVINCIA METROPOLITANA DI NAPOLI)
IL SINDACO



ORDINANZA n. 46 del 07-12-2016

OGGETTO: contrasto all'adescamento per la prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.

IL SINDACO

Premesso che alcune zone del territorio comunale, in particolare le aree periferiche e confinanti con i territori limitrofi, sono interessate dal fenomeno della prostituzione;

Che spesso, le prestazioni sessuali vengono poste in essere trascurando le più elementari norme igieniche e di precauzione, costituendo potenziale rischio per il diffondersi di malattie infettive con grave pericolo per l'integrità fisica delle persone coinvolte e, più in generale, per la salute pubblica;

Considerato che tale situazione si verifica in tutte le ore del giorno, intensificandosi nelle ore serali e notturne;

Ritenuto che ciò incide sulla sicurezza della circolazione stradale, sulla pubblica e privata incolumità e, soprattutto sul decoro urbano;

Constatato che pur con l'impegno della polizia municipale e delle altre forze dell'ordine non è stato possibile arginare tale fenomeno che negli ultimi tempi si è maggiormente diffuso, aumentando, di conseguenza, situazioni di disturbo della quiete pubblica, di offesa alla pubblica decenza, rasentando atteggiamenti di oscenità, di degrado igienico e urbano, che compromettono le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati e provocano, a danno dei residenti, disagio sociale;

Ravvisata pertanto la necessità di contrastare l'incremento dello sfruttamento dei soggetti, anche minori, avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le vittime;

Visto l'art. 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, modificato dalla legge n. 125 del 24 luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;

Visto il D.M. 05.08.2008, emanato dal Ministro dell'Interno in particolare l'articolo 2 che consente l'intervento sindacale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, "*per prevenire e contrastare: a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso*

di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità' e determinano lo scadimento della qualità urbana; c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi. ”

Preso atto che con deliberazione di G.C. n.18 del 27/10/2016 di è provveduto a determinare gli importi delle sanzioni per le violazioni di provvedimenti normativi comunali in materia di sicurezza e l'applicazione di sanzioni accessorie o misure cautelari, prevedendo ai sensi dell'art.7 bis del d.lgs.267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;

Visto il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza;

Vista la legge 689/1981;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

Visto il regolamento di Polizia Urbana,

ORDINA

È fatto divieto in tutto il territorio comunale negoziare, concordare prestazioni sessuali a pagamento ovvero comunque esercitare l'attività del meretricio, con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico.

E' altresì vietato, intrattenersi con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito alla prostituzione. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce palese violazione della presente Ordinanza.

PRECISA

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92; visto l'articolo 7- bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché la summenzionata deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 27/10/2016, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento in misura ridotta in di **euro 200,00 (euro duecento)**.



STABILISCE

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nel caso si accertino ripetute violazioni a carico di cittadini comunitari e non della presente Ordinanza, verrà inoltrata all'Autorità di Pubblica Sicurezza immediata richiesta di allontanamento dal territorio comunale o nazionale ai sensi del predetto Decreto ministeriale.

L'inottemperanza all'ordine di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art. 650 C.P.

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno gli esercenti la potestà genitoriale ovvero i soggetto tenuti alla loro sorveglianza.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione alla presente Ordinanza.

AVVERTE

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

DISPONE

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'Albo online e sul sito del Comune nei modi di legge, avendo cura della massima diffusione. La presente ordinanza, dalla data di pubblicazione è immediatamente esecutiva.



Il Sindaco
Avv. Pasquale FUCCIO

La presente è trasmessa a:

- Prefettura di Napoli
- Responsabile dell'Albo Pretorio;
- Responsabile del Sito Istituzionale;
- Polizia Municipale;
- Carabinieri;
- Commissariato P.S.;
- ASLNA2NORD